

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Direzione Provinciale di Perugia



N° 112 del Repertorio

CONVENZIONE TRA LA DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA ED I LAVORATORI OTALMOTECNICI CURZIO DALPASSO PER L'ASSISTENZA PROTETICA PREVISTA DALL'ART.18 DEL REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA PROTETICA ED ORTOPEDICA.

\*\*\*\*\*Art.1 - La Direzione Provinciale di Perugia dell'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra affida al protesista Curzio Dalpasso, che accetta, la confezione delle protesi oculari in resina acrilica per gli invalidi di guerra e per servizio.

Art.2 - Alla concessione di cui all'art.1 non è dato carattere di esclusività, riservandosi l'Opera Nazionale la facoltà di inviare i suddetti invalidi ad altri protesisti.

Art.3 - Il protesista Curzio Dalpasso non dovrà eseguire lavori protetici per conto dell'Opera Nazionale se non in seguito all'autorizzazione della Direzione Provinciale di Perugia.

Art.4 - Per i singoli lavori sono stabilite le tariffe sottoindicate:

- |   |          |
|---|----------|
| a) applicazione della prima protesi provvisoria                     | £. 2.300 |
| b) sostituzione della protesi provvisoria (cad.)                    | £. 1.300 |
| c) ritocchi alla forma della protesi provvisoria                    | £. 900   |
| d) protesi definitiva   | £. 7.500 |
| e) rifacimento di protesi definitiva (a distanza di più di un anno) | £. 4.000 |
| f) endoprotesi da impianto per protesi mobile                       | £. 1.750 |
| g) protesi a guscio per bulbi atrofici o deturpati da cicatrici     | £.14.000 |

./.

h) protesi definitiva con innesto per la motili-

tà oculare

£. 11.500

Art.5 - Ogni altra prestazione per la preparazione della protesi deve intendersi compensata con i prezzi della protesi.

Art.6 - Sulle protesi viene concessa la garanzia illimitata.

Art.7 - La garanzia di cui all'articolo precedente viene a cessare solo quando il guasto è dovuto ad evidente causa di forza maggiore.

Art.8 - La Direzione Provinciale dell'O.N.I.G. di Perugia accerterà mediante regolare collaudo della apposita Commissione che la protesi risponda perfettamente alle esigenze della minorazione ed è gradita al protetizzato.

Art.9 - Le contabilità dovranno essere spedite all'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra Direzione Generale - Roma - per mezzo della Direzione Provinciale di Perugia.

Art.10- Non sono ammesse a pagamento fatture per protesi consegnate da oltre quattro mesi.

Art.11- L'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra si obbliga ad eseguire il pagamento delle fatture entro il periodo di sessanta giorni dalla data della loro presentazione alla rispettiva Direzione Provinciale.

Art.12- La convenzione ha validità dal  
al e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da inviarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza ed è esente da tassa di bollo e di registro ai sensi dell'art.14 del R.D.L. 18.8.1942 n°1175.

PERUGIA,

IL DIRETTORE

IL PROTESISTA

REGISTRATO a PERUGIA II

al N. 367 Vol. AME

Esatte lire



2 APR 1966  
Atti Privati

IL DIRETTORE